

## CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

Il giorno 20 luglio 2016, presso il Museo Castello del Buonconsiglio, si è riunito il collegio dei revisori dei conti, per procedere al controllo sulla proposta di determinazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.Lgs 118/2011.

Ricevuto in data 19 luglio 2016 gli elenchi dei residui attivi e passivi oggetto di riaccertamento e visionata in data odierna la bozza di determinazione del direttore dell'Ente relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2016, con allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 riguardanti la determinazione del:

- ✓ Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
- ✓ Risultato di amministrazione al 1/1/2016 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;

Considerato che l'articolo 3 comma 7, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: «al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2016<sup>1</sup> al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, .....omissis....., con delibera di Giunta<sup>2</sup>, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2015, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

- ✓ a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2016. ....Omissis..... Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- ✓ b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscriverne in entrata del bilancio dell'esercizio 2016, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- ✓ c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2016-2018 e .....omissis....., in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- ✓ d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- ✓ e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2.

<sup>1</sup> La Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, a partire dall'esercizio 2016, le nuove disposizioni in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili" previste dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011; conseguentemente le Agenzie e gli Enti strumentali della Provincia sono tenuti ad adottare, con la medesima decorrenza, i principi previsti dal suddetto decreto.

<sup>2</sup> Per le Agenzie e gli Enti strumentali della Provincia Autonoma di Trento il riaccertamento è un'attività gestionale meramente ricognitiva. Quindi non è il CDA bensì il direttore/Giunta esecutiva (per gli Enti parco) ad adottarlo.

Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di determinazione.

## 1 - RIDERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dal rendiconto 2015 che sarà approvato dal Direttore dell'Ente nella seduta del 29 luglio 2016, emerge un risultato di amministrazione così composto:

	GESTIONE COMPLESSIVA
SALDO CASSA	298.786,64
RISCOSSIONI	3.200.526,29
TOTALE ENTRATE	3.499.312,93
PAGAMENTI	3.198.445,96
SALDO DI CASSA AL 31/12/2015	300.866,97
RESIDUI ATTIVI (+)	5.247.178,91
RESIDUI PASSIVI (-)	4.525.560,32
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015</b>	<b>1.022.485,56</b>

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui come da allegato in euro 989.677,31.

### 1.1 Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

I residui attivi confermati nel riaccertamento straordinario devono essere verificati rispetto all'accantonamento obbligatorio per crediti di dubbia esigibilità. A tal fine il punto 5) lettera b) del punto 9.3 del principio contabile 4/2 prevede che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sia determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice.

Si prede atto che in sede di riaccertamento straordinario la determinazione dell'accantonamento da disporre a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità a valere sul risultato di amministrazione è stata effettuata operando come segue:

- assumendo a riferimento, per ciascuna categoria di entrata, i residui attivi risultanti successivamente al riaccertamento straordinario;
- a calcolare in corrispondenza di ciascuna categoria di entrata, la media del rapporto tra incassi in conto residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
- ad applicare all'importo complessivo di ciascuna categoria dei residui, risultanti dal riaccertamento, una percentuale pari al complemento a 100 della media sopra calcolata.

Tale importo non deve essere stanziato in competenza e rimane accantonato come quota del risultato di amministrazione non applicata al bilancio.

L'organo di revisione prende atto che ai fini del calcolo non sono stati considerati:

- i residui attivi da pubblica amministrazione
- i residui attivi coperti da garanzia assicurativa o analoghe forme di garanzia
- i residui attivi accertati in base alle disposizioni di cui al punto 3.7.5 del Principio Contabile 4/2, relativi a entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti

Sulla base dei risultati conseguiti è necessario procedere ad un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 33.052,44. Inoltre viene accantonato euro 15.000,00 per spese legali

## **2 - DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)**

L'organo di revisione prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato è stata effettuata operando come segue, distintamente per ciascun titolo dell'entrata e della spesa come segue:

- avendo a riferimento i residui attivi e passivi reimputati agli esercizi in cui sono esigibili;
- calcolando per ciascun titolo la differenza positiva tra i residui passivi reimputati e i residui attivi reimputati;
- operando la somma delle predette differenze positive.

L'importo del fondo pluriennale vincolato del 2016 risulta pari a complessivi euro 1.282.151,97, mentre quello del 2017 pari a euro 887.224,98 come risultano dal prospetto 5/1.


L'organo di revisione ha proceduto alla verifica a campione dei residui attivi e passivi reimputati.

### 3- CONCLUSIONI


Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere favorevole sulla bozza di provvedimento relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed alla composizione del risultato di amministrazione al 1/1/2016.

#### Il Collegio dei Revisori

Dott. Giulio Quaresima



Dott. Carlo Paternelli



Dott.ssa Elga Bortolotti



Trento, **20 LUG. 2016**

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2015 (a)</b>		1.022.485,56
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (B)	(-)	7.375,49
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (C) (1)	(+)	22.619,68
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (D)	(-)	1.738.536,23
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (E)	(+)	3.020.688,20
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F) (7)	(+)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (G)=(E)-(D)+(F) (2)	(-)	1.282.151,97
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2016 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (H)=(A)-(B)+(C)-(D)+(E)+(F)-(G)</b>	=	1.037.729,75

## Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui :

<b>Parte accantonata (3) (4) (5)</b>		
Fondo crediti dubbia esigibilità		33.052,44
Accantonamento spese legali rif. prot. 684/2015 Studio legale de Pretis		15.000,00
	<b>Totale parte accantonata (I)</b>	48.052,44
<b>Parte vincolata</b>		
	<b>Totale parte vincolata (L)</b>	0,00
	<b>Totale parte destinata agli investimenti (M)</b>	0,00
	<b>Totale parte disponibile (N)=(H)-(I)-(L)-(M)</b>	989.677,31
	<b>se (N) negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2016 (6)</b>	

1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.

2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (riga n. 3). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2016 - 2018, relativo all'esercizio 2016.

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria.

5) Solo per le regioni Indicare il 0.% dello stock complessivo dei residui perenti al 31 dicembre 2015.

6) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 l'importo di cui alla lettera n, al netto dell'ammontare di debito autorizzato non ancora contratto.

(7) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

*Boa*  
*Boa*  
*Boa*